



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

prot. 64817/2023

Vicenza, 12/04/2023

Oggetto: Autorizzazione a carattere generale per scarichi di acque reflue domestiche esistenti anteriormente all'anno 2000 conformi alle modalità previste dall'art. 21 NTA del PTA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la campagna di ricognizione e regolarizzazione degli scarichi di acque reflue di tipo domestico non recapitanti in pubblica fognatura, avviata dal Comune di Vicenza dall'anno 2018 e comunicata ai cittadini interessati mediante il sito internet istituzionale, informazioni apparse sui media locali e da ultimo tramite incontri informativi tenutisi presso le sedi delle Circoscrizioni cittadine nel mese di ottobre 2019 e settembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 124 della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque dall'inquinamento dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

PRESO ATTO del disposto dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, riportanti le modalità tecniche ammesse per i sistemi individuali di trattamento per un numero inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti;

VISTE, altresì le specifiche contenute al comma 6, del suddetto articolo, riguardanti il regime autorizzatorio degli scarichi domestici sotto i 50 Abitanti Equivalenti;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato nel sito istituzionale chiarimenti interpretativi sull'art. 21 NTA e sulla gestione tecnico-amministrativa degli scarichi domestici da parte dei Comuni quali enti competenti in materia ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b) della Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985;

RILEVATO che a seguito della campagna comunale di ricognizione degli scarichi domestici non collegati alla pubblica fognatura sono stati restituiti i modelli appositamente predisposti per le situazioni antecedenti l'anno 2000, anno a partire dal quale la durata delle autorizzazioni allo scarico fu definita quadriennale e anno dal quale la procedura interna fu arricchita del parere di conformità di enti esterni convenzionati (ARPAV, Ente Gestitore del Ciclo Idrico Integrato);

RITENUTO necessario provvedere all'adozione di un'autorizzazione a carattere generale per gli impianti di scarico e trattamento che siano stati indicati conformi a quanto disposto dall'art. 21 da parte del responsabile dell'impianto e che siano a servizio di edifici e unità abitative per un numero inferiore a 50 Abitanti Equivalenti;

VALUTATO che all'interno delle pratiche edilizie rilasciate anteriormente all'anno 2000 era comunque contenuta l'approvazione igienico-sanitaria dell'Azienda Sanitaria;

Vista la parte III del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 21;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977;

Vista la delibera di Giunta Comunale, n. 70 del 22/03/2023, di approvazione delle Linee Guida per la regolarizzazione degli scarichi esistenti anteriormente all'anno 2000;

AUTORIZZA IN VIA GENERALE ALLO SCARICO

delle acque reflue domestiche/assimilate, i proprietari responsabili dei sistemi di trattamento individuale annoverati nell'elenco allegato riferito a coloro che hanno dato riscontro alla

campagna di ricognizione indicando la conformità dei loro impianti al titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune ovvero agli artt. 21-22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009; l'elenco rimane aperto a future adesioni che perverranno fino al 31/12/2030.

Si dispone che per ogni intestatario (o gruppo di intestatari) contenuto nell'allegato elenco, venga data comunicazione dell'emissione della presente autorizzazione in via generale e del numero d'ordine progressivo assegnato alla propria posizione. Dovrà essere specificato che la comunicazione ha la valenza di un'autorizzazione allo scarico, ovvero quadriennale e che si intende tacitamente rinnovata alla scadenza se non intervengano variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e, più in generale, delle caratteristiche dello scarico. Nella comunicazione saranno altresì riportate le seguenti condizioni e avvertenze a cui è assoggettata la presente autorizzazione:

Condizioni:

1. sia accessibile un pozzetto con pezzo speciale ispezionabile sul punto di curva, innesto, diramazione lungo la rete fognaria; le condotte orizzontali devono essere opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 160 mm e posate con adeguata pendenza;
2. siano effettuati periodici spurghi e manutenzioni sul sistema di depurazione per mantenerlo in efficienza, in particolare mediante la pulizia della vasca Imhoff, la pulizia dei pozzetti degrassatori delle cucine; la periodicità degli interventi potrà essere definita secondo le indicazioni tecniche del costruttore o installatore da conservare agli atti o secondo la necessità derivante dal raggiungimento del riempimento delle vasche. In assenza di indicazioni tecniche è comunque dovuto almeno un intervento annuale. La documentazione relativa a detti interventi e al corretto smaltimento dei rifiuti (formulario di identificazione rifiuti - art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii) dovrà essere conservata per cinque anni ed esibita in caso di controllo delle autorità;
3. il sistema di smaltimento adottato dovrà garantire in ogni momento, mediante un'attenta e costante conduzione, il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la tutela della falda, il regolare deflusso delle acque di scarico al fine di evitare impaludamenti del terreno e miasmi maleodoranti; eventuali inconvenienti al sistema che provochino inquinamento del terreno, anche temporaneo, dovranno essere segnalati al Servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza.

Avvertenze:

- a) la presente autorizzazione decadrà qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo;
- b) la presente autorizzazione potrà essere in ogni momento revocata qualora, in sede di controllo, non dovessero risultare rispettate le sopra esposte prescrizioni e avvertenze, nonché le vigenti norme di legge, salvo che l'illecito non costituisca danno o pericolo all'ambiente, nel qual caso le inosservanze saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria;
- c) sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Si dispone anche che l'elenco sarà aperto all'inserimento di altri richiedenti che presentassero richiesta di adesione alla presente autorizzazione. Gli impianti per i quali venga presentata tale richiesta devono possedere i requisiti previsti, ovvero l'attivazione anteriore all'anno 2000 e la conformità riguardo alle caratteristiche tecniche.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore
avv. Gian Luigi Carrucci
(sottoscritto con firma digitale)

Allegato: primo elenco degli scarichi domestici autorizzati mediante il presente provvedimento (agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio e non pubblicabile sul sito web del Comune a tutela dei dati personali)